



COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

A tutti i Responsabili di Area

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

Prot. n. ____/____ del 29.12.2023

OGGETTO: **Novità sulla trasparenza amministrativa derivanti dal nuovo Codice dei contratti pubblici 2022**

Facendo seguito a propria precedente Circolare del 20 aprile u.s. (prot. com. 3678) con la quale si è dato conto dei nuovi obblighi di trasparenza in materia di appalti pubblici derivanti dal PNA 2022 e dal nuovo Codice dei contratti pubblici, va dato atto che, in coerenza con il **principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici**, il nuovo Codice dei Contratti pubblici ha introdotto **rilevanti modifiche in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni** relative a questo settore dell'attività amministrativa, basate sulla valorizzazione del **principio dell'unicità dell'invio (only once)**, in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo ([art. 19, comma 2](#)).

Le attività e i procedimenti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici debbono essere svolti mediante le **piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali delle singole stazioni appaltanti** e sono oggetto di comunicazione obbligatoria alla **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** di cui è titolare Anac ([art. 23](#)).

Da qui, la conseguenza - propria del richiamato principio dell'unicità dell'invio - per cui **la comunicazione alla BDNCP da parte di ciascuna stazione appaltante** di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza **costituisce anche assolvimento di tale obbligo**, essendo onere di ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle singole stazioni appaltanti ([art. 28, comma 3](#)), dovendo queste ultime **assicurare il collegamento tra la loro sezione "Amministrazione trasparente" del sito e la BNDP** (art. 28, comma 2).

L'attuazione di tale modello, che a regime assicura semplificazione e snellimento delle attività, è stato differito al **1° gennaio 2024** ([art. 225, commi 1 e 2](#)), al fine di consentire, da un lato, ad Anac di adottare i provvedimenti regolatori necessari ad implementare il nuovo sistema e, dall'altro, alle stazioni appaltanti di dotarsi di piattaforme di approvvigionamento digitale, in grado di assicurare la piena digitalizzazione del

ciclo di vita dei contratti pubblici e l'interoperabilità **necessaria a rendere disponibili le proprie basi dati alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e smi e **alla BDNCP**. La violazione degli obblighi relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti è, peraltro, sanzionata ai sensi dell'[art. 222, comma 3, lett. a\)](#) del Codice.

- Le indicazioni di ANAC

Con [delibera n. 261 del 20 giugno 2023](#), Anac ha individuato le informazioni che, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del Codice, le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP; tale invio deve avvenire attraverso la piattaforma digitale in uso a ciascuna stazione appaltante e costituisce anche assolvimento dell'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, come novellato dall'[art. 224, comma 4](#), del Codice. Specifica, infatti, il comma 2 del novellato art. 37 che *“ai sensi dell'art. 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla BDNCP presso l'ANAC”*.

Così, in applicazione del **principio *only once***, ciascuna stazione appaltante deve assicurare il collegamento tra la sezione **“Amministrazione trasparente”** del sito e la BDNCP, posto che - come specifica il comma 3 dell'art. 28 del Codice - **“per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione in formato aperto”**.

Con il richiamato **provvedimento n. 261**, Anac ha disciplinato **l'articolazione in sezioni della BDNCP**, prevedendo che le piattaforme digitali delle singole stazioni appaltanti interagiscono con la Banca dati mediante i servizi web e di interoperabilità offerti dalla **sezione PCP (Piattaforma Contratti Pubblici)**, e specificando quali sono le informazioni soggette all'obbligo di comunicazione alla BDNCP, **il cui corretto adempimento “assolve agli obblighi in materia di trasparenza”** (cfr. art. 8, punto 8.3.4 e art. 10.8 del provvedimento Anac 261/2023).

N.B. L'obbligo di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” a cura delle singole stazioni appaltanti rimane in vita soltanto per gli atti, dati e informazioni per i quali non sussiste alcun obbligo di comunicazione alla BDNCP: tali dati sono stati individuati da Anac nell'allegato 1 alla [deliberazione n. 264 del 20.6.2023](#), adottata in attuazione dell'art. 28, comma 4, del Codice.

Gli obblighi dall'1 gennaio 2024

In conclusione, **dal 1° gennaio 2024** le stazioni appaltanti assolvono agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici secondo un **doppio binario**:

- a. per tutti i dati che l'art. 10 della delibera Anac 261/2023 individua come oggetto di comunicazione alla BDNCP, attraverso l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione *“bandi di gara e contratti”*, di **un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi al ciclo di vita del contratto, previamente comunicati alla BDNCP e da questa resi pubblici**, secondo le modalità indicate nella medesima deliberazione;
- b. per gli atti, i dati e le informazioni che non debbono essere comunicati alla BDNCP, come analiticamente individuati dall'allegato 1 della delibera Anac n. 264/2023, attraverso la loro pubblicazione tempestiva in formato aperto a cura della stazione appaltante nella sezione del sito “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”.

Come prevede l'art. 8 della deliberazione Anac n. 264/2023, **ciascuna stazione appaltante è tenuta ad individuare** nella sotto-sezione *“rischi corruttivi e trasparenza”* del PIAO, ove sono programmate le azioni per mitigare i rischi corruttivi e la *policy* sulla trasparenza amministrativa, **i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e/o la pubblicazione di dati atti e informazioni**, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2023; tale individuazione deve riguardare sia i dati oggetto di comunicazione a BDNCP sia quelli oggetto di pubblicazione diretta in “Amministrazione trasparente”.

Si sollecita pertanto l'individuazione di detti soggetti responsabili da parte di ciascun Responsabile di Area, e ciò nelle more dell'aggiornamento del PIAO.

Laddove, infatti, un dato di cui sia obbligatoria la pubblicazione non risulti pubblicato, **chiunque potrà esercitare l'accesso civico semplice**, inoltrando la relativa istanza al RPCT della stazione appaltante.

Spetta a quest'ultimo verificare se tale omissione sia imputabile ai soggetti tenuti alla elaborazione e trasmissione dei dati secondo le previsioni del PIAO ovvero se l'omissione sia da contestare alla BDNCP cui i dati risultino trasmessi; in tale ultimo caso, il RPCT presenta la richiesta di accesso civico semplice ad Anac, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP (cfr. art. 6 delibera 264/2023).

Si evidenzia che **la violazione dell'obbligo di trasmissione alla BDNCP delle informazioni** previste dall'art. 10 del provvedimento Anac 261/2023 è **punita ai sensi dell'art. 222, commi 9 e 13 del Codice con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in capo al RUP**, e con le sanzioni di cui agli artt. 43 e 46 del d.lgs. 33/2012 quando la mancata trasmissione dei dati dipenda dal soggetto individuato nel PIAO come responsabile dell'elaborazione degli stessi.

29.12.2023

Il Segretario Generale reggente
dott. Giuseppe Vinciguerra